



Relazione Tecnica - Allegato '6'

Disciplina dei beni paesaggistici /
sintesi dei contenuti

Luglio 2013

ALLEGATO 6

ALLEGATO 'C' - DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI

art. 1	Disciplina dei beni paesaggistici / Contenuti e finalità	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo riassume in sintesi i contenuti dell'Allegato 'C' e delle correlate cartografie di livello E, indicando tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi dei 4 provvedimenti ministeriali di tutela che interessano il territorio comunale (immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici); - le parti del territorio soggette a tutela paesaggistica per legge (aree comprendenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua e aree boscate); - i contenuti del PIT / Piano Paesaggistico Regionale oggetto di recepimento, tra i quali: l'identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti; la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità); le specifiche prescrizioni d'uso relative agli immobili ed aree vincolate per decreto, con particolare riferimento agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica, ecosistemica-ambientale ed antropica del paesaggio nonché sugli elementi della percezione (visuali panoramiche); le norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti; l'eventuale individuazione di aree 'gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici; • l'articolo specifica inoltre che: <ul style="list-style-type: none"> - <u>le norme dell'Allegato 'C' prevalgono su ogni eventuale disposizione pianificatoria o regolamentare comunale che risulti in tutto o in parte in contrasto con esse e concorrono alla tutela e valorizzazione del territorio comunale</u>, integrando le regole e le azioni dettate dal Regolamento Urbanistico in conformità con i contenuti statutari del Piano Strutturale; - ogni adeguamento dell'Allegato 'C' e degli elaborati cartografici di livello E a contenuti del PIT / Piano Paesaggistico Regionale approvati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, è effettuato con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.
--------	---	--

	Capo I - Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici	
art. 2	Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 15 ottobre 1955	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo contiene in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi, i riferimenti localizzativi e la motivazione del provvedimento ministeriale di tutela; - il rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda l'identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio e nelle relative componenti e la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità); - il rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda: a) l'individuazione degli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti; b) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l'adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale; c) le prescrizioni riferite agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica, ecosistemica-ambientale ed antropica del paesaggio nonché sugli elementi della percezione (visuali panoramiche); - il richiamo alle norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti.
art. 3	Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 20 gennaio 1965	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo contiene in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi, i riferimenti localizzativi e la motivazione del provvedimento ministeriale di tutela; - il rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda l'identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio e nelle relative componenti e la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità); - il rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda: a) l'individuazione degli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti; b) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l'adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale; c) le prescrizioni riferite agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica, ecosistemica-ambientale ed antropica del paesaggio nonché sugli elementi della percezione (visuali panoramiche); - il richiamo alle norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti; - il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 per le parti comprendenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua e aree boscate.

<p>art. 4</p>	<p>Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 23 giugno 1967</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo contiene in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi, i riferimenti localizzativi e la motivazione del provvedimento ministeriale di tutela; - il rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda l'identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio e nelle relative componenti e la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità); - il rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda: a) l'individuazione degli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti; b) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l'adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale; c) le prescrizioni riferite agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica, ecosistemica-ambientale ed antropica del paesaggio nonché sugli elementi della percezione (visuali panoramiche); - il richiamo alle norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti; - il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 per le parti comprendenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua e aree boscate.
<p>art. 5</p>	<p>Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 22 aprile 1969</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo contiene in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi, i riferimenti localizzativi e la motivazione del provvedimento ministeriale di tutela; - il rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda l'identificazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio e nelle relative componenti e la valutazione della permanenza di tali elementi di valore (dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità); - il rinvio alla disciplina del PIT / Piano Paesaggistico Regionale per quanto riguarda: a) l'individuazione degli obiettivi con valore di indirizzo per la tutela e la valorizzazione degli elementi di valore presenti nelle strutture del paesaggio (struttura idrogeomorfologica / struttura ecosistemica-ambientale / struttura antropica) e nelle relative componenti; b) le direttive per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio e dei piani di settore degli enti territoriali e dei vari soggetti pubblici competenti e/o per l'adeguamento dei contenuti medesimi al PIT / Piano Paesaggistico Regionale; c) le prescrizioni riferite agli interventi incidenti sulla struttura idrogeomorfologica, ecosistemica-ambientale ed antropica del paesaggio nonché sugli elementi della percezione (visuali panoramiche); - il richiamo alle norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti; - il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 per le parti comprendenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua e aree boscate.

<p>art. 6</p>	<p>Disciplina e disposizioni procedurali riferite alle 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo contiene in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> - i criteri per l'identificazione delle 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici; - il richiamo alle 'aree gravemente compromesse o degradate' ai fini paesaggistici individuate nel territorio comunale di Scandicci dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale nella versione adottata con Deliberazione C.R.T. n. 32 del 16.06.2009, che recepisce in larga misura la proposta formulata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 64 del 09.09.07.2008 (porzioni delle aree vincolate con i DD.MM. 20 gennaio 1965, 23 giugno 1967 e 22 aprile 1969); - la ricognizione degli obiettivi fissati dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale nella versione adottata con Deliberazione C.R.T. n. 32 del 16.06.2009 per il recupero e la riqualificazione delle 'aree gravemente compromesse o degradate' di cui sopra; - la specificazione che ad avvenuta definitiva approvazione del PIT / Piano Paesaggistico Regionale saranno espressamente recepite nel presente articolo le disposizioni finalizzate al recupero e alla riqualificazione delle 'aree gravemente compromesse e degradate' eventualmente individuate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale medesimo. In tale ipotesi le prescrizioni contenute nel PIT / Piano Paesaggistico Regionale integreranno le disposizioni del R.U. finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio urbanistico ed edilizio presente sul territorio comunale; - la specificazione che presenza di espressa individuazione delle 'aree gravemente compromesse e degradate' da parte del PIT / Piano Paesaggistico Regionale elaborato congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e di adeguamento al medesimo della strumentazione comunale nelle aree di cui al presente articolo si applicheranno le semplificazioni procedurali previste dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale.
---------------	--	--

Capo II - Aree soggette a tutela paesaggistica per legge		
art. 7	Aree soggette a tutela paesaggistica per legge / fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo contiene in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua soggetti a tutela paesaggistica per legge (Greve, Pesa, Vingone, oltre a corsi d'acqua minori presenti nel territorio collinare e pedecollinare); - indicazioni sui criteri di misurazione delle fasce di 150 metri circostanti ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua; - il recepimento delle disposizioni dettate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato, intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua e costituenti parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; - la specificazione che le disposizioni di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui al Capo I per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua ricadenti in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini della tutela paesaggistica.
art. 8	Aree soggette a tutela paesaggistica per legge / territori coperti da foreste e da boschi	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo contiene in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dei criteri di legge per l'identificazione delle aree coperte da foreste e da boschi soggette a tutela paesaggistica (presenti estesamente nella dorsale collinare ed misura minore nei versanti collinari settentrionale e meridionale del territorio comunale); - il recepimento delle disposizioni dettate dal PIT / Piano Paesaggistico Regionale adottato, intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree boscate e costituenti parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; - la specificazione che le disposizioni di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui al Capo I per le aree boscate ricadenti in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini della tutela paesaggistica.
art. 9	Disposizioni procedurali riferite alle aree soggette a tutela paesaggistica per legge e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • l'articolo contiene in sintesi: <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione delle porzioni di territorio soggette a tutela paesaggistica per legge e non interessate dai provvedimenti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente disciplina; - la specificazione che in presenza di espressa indicazione da parte del PIT / Piano Paesaggistico Regionale elaborato congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni fissate dal <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, le aree di cui al presente articolo saranno in tutto o in parte suscettibili di essere individuate come aree soggette a tutela paesaggistica per legge <i>"nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale"</i> ai sensi dell'art. 143, comma 4, lett. a), del Codice.